



S T A T U T O
dell'Associazione BAUBO'

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito l'ente del terzo settore denominato Associazione Baubò.

Art.2 - ETS

L'associazione se lo vorrà potrà definirsi "ente del terzo settore", aggiungendo l'acronimo ETS alla denominazione di cui all'art.1 e spendendolo nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e negli atti, solo dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore nella Sezione "altri enti del terzo settore", di cui all'art.46 del D.Dls. n.117/17

Art.2 - SCOPO

l'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, delle attività di interesse generale di seguito riportate:

- *interventi e servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, c.1, lett. a), D.Lgs. 117/17);
- *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni (art.5, c.1, lett. c), D.Lgs 117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, c.1, lett. d), D.Lgs. 117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5, c.1, lett. h), D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (Art.5, c.1, lett. i), D.Lgs.117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art.5, c.1, lett. l), D.Lgs.117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art.5, c.1, lett. w), D.Lgs.117/17).

Finalità principali dell'associazione saranno, in sintesi, quelle di promuovere interventi e servizi sociali, che abbiano lo scopo di offrire

supporto a bambini e famiglie, tramite servizi di carattere ludico, educativo e di sostegno psicologico.

Dal momento però che il benessere della famiglia è strettamente legato all'ambiente circostante, l'associazione intraprenderà anche una serie di attività volte alla promozione della concordia sociale, alla prevenzione dell'emarginazione ed all'educazione al volontariato; nonché alcuni interventi mirati al miglioramento della qualità della vita e della prevenzione e tutela della salute in un'ottica bio-psico-sociale, favorendo inoltre la ricerca e la diffusione di conoscenze e buone pratiche sul sostegno alla persona.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività.

Attività culturali: convegni e seminari sulla famiglia, attività correlate alla narrazione ed all'editoria per l'infanzia;

Attività di formazione: eventi di formazione diretti alle famiglie e/o a chiunque ne abbia interesse, nonché corsi di aggiornamento teorico e pratici per consulenti, psicoterapeuti ed educatori, siano essi genitori e/o operatori impegnati in attività scolastiche, sportive o sociali in genere;

Attività educative ed assistenziali: organizzazione e conduzione di gruppi formativi rivolti a neo genitori di bambini da 0 a 3 anni, nonché di sessioni educative rivolte a bambini da 3 a 6 anni; creazione e gestione di progetti che hanno come fine il sostegno e l'integrazione dei cittadini stranieri e delle loro famiglie;

Attività ricreative: l'associazione potrà organizzare manifestazioni

ricreative in genere; organizzare laboratori e spettacoli riguardanti l'animazione didattica e l'attività creativa per bambini; allestire e gestire ludoteche, spazi per l'apprendimento della musica, asili nido e spazi ricreativi in genere, nonché bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;

Attività editoriali: pubblicazione e distribuzione di periodici, atti di convegni, seminari, studi e ricerche, libri, e materiale video, che sia di supporto all'attività dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché assumere incarichi da enti pubblici (anche in regime di convenzione) e privati purché tali attività siano secondarie e strumentali all'attività principale dell'associazione.

Si ribadisce che l'associazione non ha finalità di lucro.

Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e

condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi; l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici o privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dai

soci, da eventuali quote sociali che il consiglio direttivo dovrà stabilire annualmente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore specificatamente indicati dall'assemblea dei soci.

ART.4 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio saranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) il revisore legale dei conti;
- 5) l'organo di controllo.

ART.6 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci fondatori, ordinari e benemeriti.

Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo.
Sono soci ordinari quelli che intendono concorrere alle finalità dell'associazione e ne facciano esplicita domanda scritta ed

indirizzata al presidente del consiglio direttivo. I soci ordinari dovranno essere presentati da due componenti il consiglio direttivo. Sulla loro ammissione decide il consiglio direttivo (ed in mancanza il presidente), entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, dandone comunicazione all'interessato ed annotando l'esito nel libro degli associati.

Nel caso di non ammissione tale decisione deve essere motivata.

Sono soci benemeriti, le persone, gli enti e gli istituti, nominati tali dal consiglio direttivo per particolari contributi che consentano il potenziamento e lo sviluppo dell'associazione.

I soci possono liberamente dimettersi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea seconde le previsioni dell'art. 24 co.3 del

D.lgs. 117/2017.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dell'revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

lascissione dell'associazione;

g) delibera circa la devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno di tre quarti degli associati.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 7 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria può essere affidata ad un Consiglio Direttivo, oppure direttamente al Presidente dell'associazione. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri uscenti restano in carica fino a quando non vengono eletti i nuovi. Il consiglio direttivo è in ogni caso presieduto dal Presidente dell'associazione, ai membri del

Consiglio possono essere affidate le cariche di vice presidente e di
tesoriere. Il consiglio direttivo (oppure il Presidente, nel caso di
mancanza del consiglio), predispone il bilancio d'esercizio, cura
l'amministrazione dell'associazione, delibera sull'accettazione delle
domande di ammissione dei nuovi soci, le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.

tra i compiti legati all'amministrazione il Consiglio Direttivo, oppure
il Presidente, redigono ed aggiornano i seguenti libri sociali
obbligatori:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare tali libri sociali, compreso
l'eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
controllo, facendone richiesta scritta all'organo di amministrazione
(consiglio direttivo o presidente).

ART.8 - PRESIDENTE

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento sono
esercitate dal vice presidente.

ART.9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (o collegio sindacale), se nominato
dall'assemblea obbligatoriamente nei casi previsti art.30 co.2 D.Lgs.

117/2017) può essere monocratico, oppure costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo ha i compiti ed i poteri di cui all'art.30, co. 6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART.10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge (art. 31, D.Lgs. n.117/17), l'assemblea deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART.11 - DURATA

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 12 - NORMATIVA

L'associazione è regolata oltre che dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni del codice civile in materia di associazione, dalle disposizioni fiscali contenute nel Dpr n.917/86, nonché dalle norme contenute nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, solo una volta che l'associazione risulterà iscritta al RUNTS (di cui all'art.46 dello stesso D.Lgs.).